

LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DEGLI ENTI ECCLESIASTICI
NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

CIVIL LIABILITY OF ECCLESIASTICAL ENTITIES
IN ITALIAN JURISPRUDENCE

MATTEO CARNÌ

RIASSUNTO · Il presente articolo analizza la giurisprudenza italiana in materia di responsabilità civile degli enti ecclesiastici, con particolare riguardo al risarcimento del danno derivante dai delitti commessi dai chierici o dai religiosi. Il contributo evidenzia anche le criticità attuali nei rapporti tra diritto canonico e diritto civile italiano, con particolare riferimento alla frequente non corretta interpretazione del diritto canonico da parte dei giudici italiani, tendenzialmente orientati a configurare la responsabilità degli enti ecclesiastici in termini di imputazione oggettiva ex art. 2049 c.c.

PAROLE CHIAVE · responsabilità civile, enti ecclesiastici, chierici, religiosi, risarcimento del danno.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Tra diritto civile e diritto canonico. – 3. Rapsodia giurisprudenziale. – 4. Nuovi spunti dalla Corte di Cassazione italiana. – 5. Osservazioni conclusive.

m.carni@lumsa.it, Professore a contratto di Diritto vaticano, Università LUMSA di Roma, Italia.

ABSTRACT · This article analyzes the Italian case law on the civil liability of ecclesiastical entities, with particular regard to compensation for damage deriving from crimes committed by clerics or religious. The contribution also highlights the current criticisms of the relationship between canon law and Italian civil law, with particular reference to the frequent incorrect interpretation of canon law by Italian judges, who tend to configure the responsibility of ecclesiastical bodies in terms of strict liability pursuant to art. 2049 of the Italian Civil Code.

KEYWORDS · Civil Liability, Ecclesiastical Entities, Clergy, Religious, Compensation for Damages.

1. INTRODUZIONE

L'ATTENZIONE scientifica degli ultimi anni verso il tema della responsabilità degli enti ecclesiastici¹ è da ascrivere sicuramente all'emersione dei tristi episodi di abusi sessuali commessi da chierici o da religiosi sui minori.

In passato ad attrarre l'attenzione della sporadica dottrina in materia (penso ai contributi di Renato Baccari,² Mario Ferraboschi³ e Angela Maria Punzi Nicolò)⁴ era stato un modesto quadro giurisprudenziale costituito da illeciti di natura civile o penale come l'infortunio subito dal minore nella struttura scolastica gestita dall'ente ecclesiastico, il danno cagionato dal crollo di un campanile, o l'omicidio colposo commesso da un religioso.

Dagli episodi di abusi sessuali commessi da chierici e religiosi sui minori sono scaturite richieste risarcitorie avanzate dalle vittime davanti alle giurisdizioni statuali.⁵

¹ Nell'economia del presente studio mi occupo solamente della responsabilità civile extracontrattuale degli enti ecclesiastici.

Per la disamina del versante contrattuale della responsabilità degli enti ecclesiastici sia consentito il rinvio a M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, pref. di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 89-108.

Per la responsabilità "penale" degli enti ecclesiastici cfr. D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI, *Responsabilità "amministrativa" ex d. lgs. n. 231 del 2001 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 38 (2012), pp. 1-37, e M. FERRANTE, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico*, Roma, Aracne, 2013.

Sui profili e le peculiarità canonistiche si vedano E. BAURA, *Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, a cura di E. Baura, F. Puig, Milano, Giuffrè, 2020, pp. 79-114; M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Cosenza, Pellegrini, 2012; EADEM, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Cosenza, Pellegrini, 2013; G. MONTINI, *La responsabilità dell'Autorità ecclesiastica secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, «Ius Ecclesiae» xxxiii (2021), pp. 537-568; I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 241-313.

² R. BACCARI, *Sulla responsabilità per i danni cagionati dal crollo del campanile di chiesa parrocchiale*, «Rassegna di diritto pubblico» II (1946), pp. 548 ss., ora in IDEM, *Scritti minori*, II, Bari, Cacucci, 1997, pp. 115-118; IDEM, *Precisazioni sulla responsabilità aquiliana per danni arrecati dal crollo di un edificio di culto già appartenente a chiesa ricettizia*, «Giurisprudenza italiana» I, 1 (1949), pp. 622 ss., ora in IDEM, *Scritti minori*, II, cit., pp. 171-173; IDEM, *La rappresentanza degli enti ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 119-136 (cap. VIII, *La responsabilità degli enti ecclesiastici*).

³ M. FERRABOSCHI, *In tema di responsabilità di enti ecclesiastici*, «Archivio di diritto ecclesiastico» I (1939), pp. 539-547; IDEM, *Gli enti ecclesiastici*, Padova, CEDAM, 1956, pp. 127-137.

⁴ A. M. PUNZI NICOLÒ, *Responsabilità dell'Istituto religioso per il fatto illecito del membro della Congregazione*, «Il diritto ecclesiastico» xcv, II (1984), pp. 476-489.

⁵ Per i riferimenti al diritto comparato si vedano M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 285-295; G. LENER, *La responsabilità giuridica degli enti morali. Profili comparatistici*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 123-237; A. MADERA, *Clerical*

La responsabilità civile extracontrattuale degli enti ecclesiastici è una materia soggetta pur sempre al diritto comune (in particolare gli artt. 2043 ss. del codice civile), ma un ruolo di cruciale importanza riveste anche il diritto canonico, specie per quei profili che assumono un rilievo civilistico, e con i quali la giustizia secolare deve confrontarsi senza travisare istituti, situazioni e categorie proprie di un diritto a base religiosa. Si pensi al rapporto tra vescovo e sacerdote, non inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, all'allocazione della potestà nelle persone fisiche e non negli enti, al rapporto tra Santa Sede e vescovi, alle finalità del patrimonio ecclesiastico e via dicendo.⁶

Sono proprio gli aspetti di diritto canonico a rappresentare i veri nodi che vengono al pettine della giurisdizione secolare, nel più vasto scenario della conoscenza e conoscibilità dell'ordinamento canonico da parte dei magistrati civili, alla luce del ditteo *«iura aliena novit curia»*.

Il problema di fondo dell'intera vicenda dei delitti commessi dai chierici e religiosi (e soprattutto degli abusi sui minori) è sostanzialmente quello dei presupposti e dei limiti entro i quali i membri della gerarchia cattolica e le stesse articolazioni istituzionali possono essere civilmente chiamati a rispondere davanti alla giurisdizione secolare del fatto illecito commesso dai chierici e religiosi.⁷

Si consideri altresì il problema dell'eventuale coinvolgimento del più alto livello della piramide gerarchica all'interno dell'organizzazione ecclesiastica rappresentata dalla Santa Sede (in senso stretto, il Romano Pontefice, in senso ampio il Romano Pontefice e la Curia Romana).

Né deve essere trascurata l'erronea commistione tra Santa Sede, Stato della Città del Vaticano e Chiesa cattolica, come dimostrano la giurisprudenza d'oltreoceano⁸ ed i documenti dei *treaty bodies* dell'ONU.⁹

Sexual Abuses and Church's Civil Responsibility: a Comparative Analysis of American and Italian Case Law, «Journal of Church and State» 62 (2020), pp. 59-85; J. OTADUY, *Responsabilidad civil de las entidades de la organización eclesial*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 55 (2021), pp. 1-35.

⁶ Cfr. M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 1-16.

⁷ Sottolinea tale aspetto A. LICASTRO, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, Bologna, il Mulino, 2014, p. 143.

⁸ Cfr. M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 288-295; N. ZAMBRANA TÉVAR, *La inmunidad de Jurisdicción de la Santa Sede frente a reclamaciones por abusos a menores en los Estados Unidos*, «Ius Canonicum» 53 (2013), pp. 129-174; IDEM, *Reassessing the Immunity and Accountability of the Holy See in Clergy Sex Abuse Litigation*, «Journal of Church and State» 62 (2020), pp. 26-58.

⁹ Sulle fragilità ed i rischi presenti in talune affermazioni dei *treaty bodies* si rinvia a G. BONI, *Recenti evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, a cura di M. Carnì, Roma, Studium, 2019, pp. 56 ss. Per approfondimenti si veda

Ma non sono mancati anche in area continentale richieste di risarcimento danni direttamente avanzate alla Santa Sede, di cui è eloquente il caso del Tribunale civile di Ghent in Belgio¹⁰ approvato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la quale, con pronunzia del 12 ottobre 2021, ha affermato che le condotte delittuose commesse dai sacerdoti e dai loro superiori in Belgio non possono essere attribuite alla Santa Sede.¹¹

Uno sguardo alla storia del diritto canonico mostra come il problema della responsabilità degli enti ecclesiastici non sia per nulla nuovo. Le antiche massime «*Ecclesia minoribus aequiparatur*»¹² e «*delictum personae non debet in detrimentum Ecclesiae redundare*»¹³ dimostrano come il problema della responsabilità dell'ente ecclesiastico si fosse posto concretamente.

Nel diritto canonico dell'età medievale e moderna il quadro giuridico dei soggetti ecclesiali era differente da quello odierno. Nelle fonti si parla di *episcopatus*, *abbatia*, *religio*, *mensa episcopalis*, *mensa capituli*, e via dicendo, per indicare autonomi centri di imputazione sui quali non dovevano ricadere le conseguenze negative degli illeciti civili e penali commessi dalle singole persone fisiche (chierici o religiosi).

Dalla lettura delle fonti ritroviamo – *in nuce* – alcune questioni di cruciale importanza che interrogano ancora oggi gli operatori del diritto. Si pensi all'in-

L. MARABESE, *Recenti sviluppi nella relazione tra la Santa Sede e i "treaty bodies" dell'ONU*, «*Ius Ecclesiae*» XXVIII (2016), pp. 555-578; L. CAVEADA, *Questioni aperte sulla presenza della Santa Sede nel diritto internazionale*, Milano, Wolters Kluwer-CEDAM, 2018, pp. 332 ss. Sui *general comments* dei *treaty bodies* dell'ONU, sempre più orientati ad assumere il volto di atti normativi finalizzati ad offrire un'interpretazione autentica, cfr. V. BUONOMO, *Il diritto della Comunità internazionale*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2010, p. 107.

¹⁰ Cfr. M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 293-294. Per una puntuale e prima ricostruzione dell'intera vicenda si rinvia allo studio di J.-P. SCHOUPE, *Le Saint-Siège en tant que sujet et acteur de droit international*, in *Religion and International Law*, edited by R. Uerpmann-Witzack, E. Lagrange, S. Oeter, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2018, pp. 74-75.

¹¹ Cour Européenne des Droits de l'Homme, *Affaire J.C. et autres c. Belgique* (Requête n° 11625/17), 12 ottobre 2021. In dottrina si vedano i commenti di A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione degli Stati nella crisi dei preti pedofili*, «*Stato, Chiese e pluralismo confessionale*» 9 (2022), pp. 47-102; E. A. A. DEI-CAS, *Diritto di accesso a un giudice e immunità della Santa Sede. La Corte Europea ribadisce le limitazioni all'art. 6 § 1*, «*Il diritto ecclesiastico*» CXXXII (2021), pp. 603-622; N. TONTI, *Much Ado About Nothing: L'immunità giurisdizionale della Santa Sede al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo*, «*Archivio giuridico "Filippo Serafini"*» CLIV (2022), pp. 439-496; J.-P. SCHOUPE, *Personnalité internationale du Saint-Siège et immunité de juridiction devant les juridictions belges et la Cour européenne des droits de l'homme*, «*Ius Ecclesiae*» XXV (2023), in corso di pubblicazione.

¹² F. A. ADAMI, *Ecclesia minoribus aequiparatur. Valore della massima e connessi problemi di qualificazione giuridica dei controlli canonici sull'amministrazione degli enti ecclesiastici*, Padova, CEDAM, 1970.

¹³ Si vedano A. FIORI, *La decretale Si culpa tua e la responsabilità degli enti morali nel diritto canonico classico*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 45-51; M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 167-178.

dividuaione del soggetto su cui devono ricadere le conseguenze risarcitorie degli atti illeciti. A tal proposito Uguccio da Pisa¹⁴ arriva ad affermare che il risarcimento del danno deve gravare «*non de rebus Ecclesiae, sed de propriis si quos habet*»,¹⁵ cioè non sui beni della persona giuridica ma su quelli personali del vescovo o del presbitero delinquenti, ove patrimonialmente capienti.

Ma si pensi anche alla importante distinzione tra delitto commesso «*non contemplatione ecclesiae*» (non imputabile alla persona giuridica e che quindi «*non redundat in damnum ecclesiae*») e delitto commesso «*intuitu prelationis vel ecclesiae*» (pregiudizievole invece per l'ente ecclesiastico e il suo patrimonio, e che pertanto «*redundat in damnum ecclesiae*»).¹⁶

2. TRA DIRITTO CIVILE E DIRITTO CANONICO

Venendo all'attuale situazione italiana, dalla lettura della giurisprudenza in materia (nella quasi totalità si stratta di pronunce di merito) emerge come si sia fatto ricorso all'art. 2049 c.c. per ascrivere la responsabilità aquiliana al vescovo, e quindi all'ente diocesi, per un illecito civile o penale posto in essere da un sacerdote. E lo stesso dicasi per gli illeciti commessi all'interno della vita consacrata.

Come noto l'art. 2049 c.c. dispone che «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

Non procedo all'esegesi della norma. Basti dire che l'art. 2049 si caratterizza per il fondamento utilitaristico del vantaggio ricavato dall'altrui attività, che accomuna tutte le ricostruzioni date all'istituto, a partire dal fondamento nel principio del «*cuius commoda eius et incommoda*». ¹⁷

Perché sorga una tale responsabilità occorre il rapporto di preposizione, deve essere accertato il fatto illecito del preposto, il danno deve essere arrecato nell'esercizio delle incombenze affidate ai preposti, e deve sussistere il cosiddetto “nesso di occasionalità necessaria” che ricorre allorquando le

¹⁴ A. FIORI, *Uguccio da Pisa*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 1997-1999.

¹⁵ UGUCCIO DA PISA, *Summa*, ms. in BAV, *Vat. lat.*, 2280, f. 222 r., [ad C. 16, q. 6, c. 3].

¹⁶ Tra i decretisti si veda TANCREDI, *Apparatus in Compilationes III*, ms. in BAV, *Vat. lat.*, 1377, f. 27 r. [ad 2 Comp., 2. 14, 2, sub verbo *successoribus*].

Di delitto «*qui committitur non contemplatione ecclesiae, nec in factis ecclesiae*», non imputabile quindi alla persona giuridica, parlerà anche la dottrina decretalistica, in particolar modo Nicolò de' Tedeschi. Sul punto si rinvia a P. G. CARON, *Atti degli organi ecclesiastici e loro efficacia giuridica nella dottrina dei decretisti e dei decretalisti*, «*Studia Gratiana*» 9 (1966), pp. 138-139.

¹⁷ Si vedano P. PAPANTI PELLETIER, *Introduzione alla responsabilità civile per fatto altrui*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 115-122; A. M. GALOPPINI, *La responsabilità per fatto dei dipendenti: formazione ed evoluzione della fattispecie*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 2147-2171.

mansioni affidate abbiano reso o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo.¹⁸

Dottrina recente¹⁹ ha giustamente escluso che la responsabilità oggettiva di cui al predetto articolo possa configurarsi in presenza di soggetti che perseguano finalità altruistiche e, più precisamente, solidaristiche in attuazione del dovere inderogabile sancito dall'art. 2 della Costituzione. La cura delle anime, che si caratterizza per una peculiare natura solidaristica, impedisce di dare accesso alla regola della responsabilità oggettiva nelle relazioni gerarchiche ecclesiali. E ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto tra il vescovo e il sacerdote o tra il superiore ed il religioso non sia inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato.

Della *cura animarum* e dell'attività pastorale di chierici e religiosi non si avvantaggiano i vescovi ed i superiori, né tanto meno le diocesi e le province religiose. Quella perseguita dai ministri di culto è una *utilitas communis*, che caratterizza l'ordinamento canonico complessivamente inteso.

Veniamo adesso al cuore del problema, vale a dire l'estensione della responsabilità civile all'ente ecclesiastico presso cui il chierico o il religioso "presta il proprio ministero". La *magna quaestio* se la responsabilità civile dell'ente ecclesiastico per gli illeciti commessi da chierici e religiosi debba essere configurata indirettamente, e quindi in termini di imputazione oggettiva ex art. 2049 c.c., oppure debba essere attribuita in via diretta, secondo gli elementi soggettivi del dolo o della colpa ex art. 2043 c.c., presuppone ovviamente che tra l'ente ecclesiastico e il ministro di culto sussista un formale rapporto giuridico che abbia rilevanza a livello civilistico.²⁰

3. RAPSODIA GIURISPRUDENZIALE

Uno sguardo rapsodico alle pronunce di merito e di legittimità può aiutarci a rinvenire alcune tendenze nella giurisprudenza italiana.²¹ Negli ultimi due lustri frequenti sono state le azioni esercitate in sede civile per ottenere il risarcimento del danno derivante da condotte delittuose di chierici o religiosi accertate nel processo penale.

¹⁸ Si rinvia a M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*. Artt. 2049-2053, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1-146.

¹⁹ A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, «Ius Ecclesiae» xxxii (2020), pp. 95-132.

²⁰ Cfr. A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 454.

²¹ Per approfondimenti sulla casistica giurisprudenziale si rinvia a M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., e M. G. SEU, *L'immedesimazione organica tra uffici ecclesiastici ed enti canonici in tema di rappresentanza e responsabilità civilmente rilevanti*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2021.

Quanto alla responsabilità per fatto altrui è problematico ravvisare un rapporto di preposizione ex art. 2049 c.c. nel rapporto che intercorre tra il sacerdote e il vescovo, specie se si considera l'ambito delle mansioni tipicamente religiose proprie del ministro di culto.

Tuttavia molte pronunce di merito in materia di abusi sessuali commessi da chierici o religiosi hanno ritenuto configurabile il rapporto di preposizione tra vescovo e sacerdote oppure tra il superiore e il religioso.

Verso questa direzione convergono²² – ad esempio – le pronunce del Tribunale di Lecce del 2012, in cui si parla di vescovo quale committente ex art. 2049 c.c. del parroco autore dell'abuso;²³ del Tribunale di Bolzano del 2013, che ha ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. la parrocchia e la diocesi per l'abuso commesso da un vicario parrocchiale;²⁴ e del Tribunale di Como del 2015, relativa alla responsabilità ex art. 2049 c.c. della diocesi per l'abuso commesso dal parroco.²⁵

Il Tribunale di Verona, nel 2019, ha ritenuto sussistente il rapporto di preposizione tra vescovo e sacerdote, data la stretta connessione tra le condotte penalmente rilevanti e il contesto parrocchiale che hanno comportato pertanto la condanna della diocesi (ex art. 2049 c.c.), in solido con l'autore del reato, al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla vittima costituitasi parte civile.²⁶ Ma si pensi anche alla sentenza del Tribunale di Roma

²² Uno dei primi interventi giurisprudenziali favorevoli alla configurabilità del vescovo, e quindi dell'ente diocesi, quale civilmente responsabile nelle ipotesi di condanna di un sacerdote diocesano per abusi sessuali, è costituito da Trib. di Forlì, ord. 8 gennaio 2010, giudice L. Del Bianco, causa RG 2655/09, P.M. 2216/09, segnalata anche in P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Bari-Roma, Laterza, 2010, p. 150.

²³ Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, Pres. Sernia, edita in A. LICASTRO, *Riappare un "déjà vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 1 (2013), pp. 19-21.

²⁴ Trib. Bolzano, I sez. civ., sent. 21 agosto 2013, n. 679, edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 346-362. In dottrina si vedano le osservazioni di C. BONA, *Il sogno, il danno e la responsabilità indiretta di Diocesi e Parrocchia*, «La nuova giurisprudenza civile commentata» xxx (2014), pp. 79-82; L. GAUDINO, *La responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per gli abusi sessuali a danno del minore*, «Responsabilità civile e previdenza» lxxix (2014), pp. 262-276; A. PEREGO, C. RUSCONI, *La responsabilità verso i piccoli "umiliati e offesi" tra diritto civile e diritto canonico*, «Jus» (2014), pp. 407-452; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Responsabilità solidale e limiti soggettivi del giudicato*, «Corriere giuridico» (2014), pp. 1559-1569; S. ROSSI, *Chiesa e pedofilia: note a margine di un leading case*, «Persona e danno» (www.personaedanno.it).

²⁵ Trib. Como, I sez. civ., sent. 28 dicembre 2015, dep. 14 gennaio 2016, edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 422-424.

²⁶ Trib. Verona, sez. pen., 5 aprile 2019, dep. 3 luglio 2019, n. 1049: «La stretta connessione tra le condotte penalmente rilevanti e il contesto parrocchiale determina la condanna della Diocesi (ex art. 2049 c.c.) in solido con l'autore del reato, al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla vittima costituitasi parte civile», «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» xxviii (2020), p. 1001, con nota di T. TRAVAGLIA CICIRELLO, *Ministri di culto, violenza sessuale e circostanze del reato: tra l'abuso della qualità e la limitata gravità del fatto* (pp. 987-999).

del 2018, che ha ritenuto civilmente responsabile una congregazione religiosa per il delitto di costrizione alla prostituzione commesso da un religioso.²⁷

Non hanno invece riconosciuto²⁸ sussistente il rapporto di preposizione le pronunce del Tribunale di Venezia del 2002 che ha ritenuto non responsabili ex art. 2049 c.c. la diocesi e la parrocchia per la diffamazione commessa dal parroco;²⁹ del Tribunale di Catanzaro del 2015 che ha estromesso³⁰ un'arcidiocesi quale civilmente responsabile nel giudizio penale in materia di abusi sessuali commessi da un sacerdote; del Tribunale di Lucca del 2016, che non ha riconosciuto il rapporto di preposizione tra la curia generalizia di un ordine religioso e l'imputato religioso ricoprente l'ufficio di parroco;³¹ del Tribunale di Catanzaro del 2017, con riferimento al legame tra un istituto diocesano educativo assistenziale (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) e una suora imputata per maltrattamenti e violenza privata;³² e del Tribunale di Napoli del 2021, relativamente al rapporto tra la diocesi e un sacerdote, vicario parrocchiale e insegnante di religione presso una scuola media, autore di abusi sessuali in danno di un minore.³³

Potrebbe tuttavia ravvisarsi un nesso di preposizione ex art. 2049 c.c. qualora l'ente ecclesiastico, nell'esercizio della propria autonomia, dovesse conferire al sacerdote o a terzi un incarico non avente natura religiosa attraverso un mandato o un rapporto giuslavoristico.³⁴

In tal senso militano alcune pronunce come le sentenze del Tribunale di Catania del 2015, secondo cui l'arcidiocesi è civilmente responsabile per l'incidente mortale occorso durante la processione di Sant'Agata;³⁵ del Tribu-

²⁷ Trib. Roma, sez. VIII pen., sent. 21 dicembre 2018, segnalata da A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva*, cit., p. 97.

²⁸ Trib. Savona, sez. I, 13 novembre 2020, n. 676 (inedita), ha respinto invece la domanda della vittima di abusi sessuali commessi da un sacerdote, diretta a far accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2049 della diocesi e della parrocchia per il delitto del sacerdote, per intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria.

²⁹ Trib. Venezia, sez. III civ., sent. 23 gennaio 2002, dep. 5 giugno 2002, n. 627/98 R.G., edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 323-340.

³⁰ Trib. Catanzaro, sez. I pen., ord. n. 258/2015 R.G., 1 aprile 2016, edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 372-373.

Sul tema della estromissione di un ente ecclesiastico quale responsabile civile nel processo penale a carico di chierici o religiosi sia consentito il rinvio a M. CARNÌ, *Enti ecclesiastici e costituzione di parte civile*, «Ephemerides iuris canonici» 62 (2022), pp. 127-128.

³¹ Gup Trib. Lucca, 7 giugno 2016, relativa all'estromissione della Curia Generalizia dell'Ordine Carmelitano dell'antica osservanza, quale responsabile civile nel processo penale a carico di un parroco religioso.

³² Trib. Catanzaro, sez. I, sent. 20 settembre 2017, n. 1389 (inedita).

³³ Trib. Napoli, sez. X, sent. 28 ottobre 2021, n. 8863 (inedita).

³⁴ Cfr. A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, cit., p. 455.

³⁵ Trib. Catania, III sez. civ., sent. 14 maggio 2015, R.G. 1979/2009, Giud. D. Bonifacio, edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 396-421.

nale di Pescara del 1998 che ha ravvisato la responsabilità della parrocchia per l'illecito del catechista ritenuto responsabile ex art. 2048 c.c. del danno causato da minore ad altro minore;³⁶ e della Corte di Cassazione del 1985, relativa alla congregazione religiosa responsabile del danno causato in un incidente stradale da un religioso che effettuava un trasporto di cortesia ai parenti di un confratello.³⁷

Per quanto riguarda l'ipotesi di responsabilità civile per fatto proprio si pensi al danno da cose in custodia di cui all'art. 2051, che come noto fonda la responsabilità su una presunzione *iuris tantum* di colpa restringendo la prova liberatoria al solo caso fortuito.³⁸

Il Tribunale di Bari nel 2012 ha ritenuto responsabile ex art. 2051 la parrocchia per infortunio subito da un bambino in un immobile adibito a campo estivo.³⁹ Ma si considerino anche i danni da rovina di edificio di cui all'art. 2053 c.c. La Corte di Cassazione nel 1948 ha confermato la responsabilità del beneficio ecclesiastico per il crollo del campanile.⁴⁰

Quanto all'intreccio dei profili di responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c., notevole interesse riveste la decisione del Tribunale di Oristano relativa alla condanna di una parrocchia e della diocesi di Oristano, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dai familiari di una fedele che, all'atto di assistere alla Santa messa sul sagrato della chiesa, veniva mortalmente colpita

La condanna dell'Arcidiocesi ex art. 2049 c.c. è stata confermata da App. Catania, sent. 5 maggio 2018, n. 1024. Nel giudizio di legittimità la Corte di Cassazione, con sent. 16 ottobre 2019, dep. 19 dicembre 2019, n. 33771, ha invece dichiarato inammissibile il ricorso principale e infondati i ricorsi incidentali, tra cui quello proposto dall'Arcidiocesi.

³⁶ Trib. Pescara, sent. 19 marzo 1998, n. 443, Pres. Colletti, «P.Q.M.» 1 (1998), pp. 46-55, con nota di A. RENDA, *Brevi riflessioni in tema di responsabilità dei padroni e committenti: anche la parrocchia risponde dell'operato della catechista*.

³⁷ Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1985, n. 20, «Il diritto ecclesiastico» xcvi, II, (1985), pp. 133-140. La vicenda trae origine da Trib. Roma, 29 settembre 1979, proseguita con App. Roma, 18 gennaio 1982, «Il diritto ecclesiastico» xcv, II, (1984), pp. 476-490, con nota di A. M. PUNZI NICOLÒ, *Responsabilità dell'Istituto religioso per il fatto illecito del membro della Congregazione*.

³⁸ Cfr. M. COMPORTI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*. Artt. 2049-2053, cit., pp. 265-340.

³⁹ Trib. Bari, sez. III civ., sent. 10 settembre 2012, dep. 18 settembre 2012, n. 2906, con riferimento ad un infortunio subito da un bambino in un campo estivo organizzato da una parrocchia nella struttura di proprietà di altra parrocchia (nella fattispecie caduta dal letto a castello per mancanza di barra di protezione). Il Tribunale ha condannato ex art. 2051 c.c. la parrocchia cessionaria dell'utilizzo dei locali sulla quale incombeva la custodia dell'immobile in cui si svolgeva il campo estivo.

⁴⁰ Cass. civ., 13 aprile 1948, n. 550, «Giurisprudenza Italiana», *Rep. Gen.*, 1947-1948, col. 738, secondo cui il tempio e le sue pertinenze appartengono al beneficio ecclesiastico e, pertanto, il beneficio, al quale nel caso specifico incombeva l'onere della manutenzione, è responsabile dei danni derivanti dalla rovina dell'edificio, nella specie del crollo del campanile, ai sensi dell'art. 1155 c.c. abr. (attuale art. 2053 c.c. vigente).

dalla croce di ferro posta sul timpano e improvvisamente rovinata a terra insieme al suo basamento.⁴¹

L'importanza della predetta decisione risiede non solo sui profili di responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c. ma anche, e soprattutto, per le statuizioni del giudice in merito alla responsabilità della diocesi ex art. 2049 c.c. Il Tribunale ha affermato la responsabilità extracontrattuale della parrocchia legalmente rappresentata dal sacerdote amministratore parrocchiale “con i diritti e i doveri propri del parroco”, mentre ha disconosciuto la responsabilità personale e aggiuntiva del sacerdote, poiché la condotta di quest'ultimo – vale a dire la negligente amministrazione del bene immobile di proprietà della persona giuridica riconosciuta da lui rappresentata – si inserisce pur sempre nell'ambito delle funzioni affidategli e nel rapporto di immedesimazione organica che ne deriva.

La decisione del Tribunale di Oristano va però ben oltre la configurazione della responsabilità diretta della sola parrocchia, arrivando a sancire anche la responsabilità della diocesi ex art. 2049 c.c., dopo aver escluso correttamente la possibilità di configurare in capo alla diocesi stessa una responsabilità ex artt. 2051 c.c. (non essendo custode del bene), 2053 c.c. (non risultando l'evento imputabile ai difetti costruttivi e/o di manutenzione del bene) e 2043 c.c. per *culpa in eligendo* e *in vigilando* del parroco (non risultando provati i profili di colpa nella nomina del parroco, né colpose omissioni di verifica e controllo dello stesso nella amministrazione della parrocchia).

Una tale statuizione trova fondamento nell'articolata motivazione che se – da un alto – dimostra una padronanza del giudice del dibattito sulla responsabilità dei padroni e committenti, dall'altro lato rivela una conoscenza parzialmente distorta del diritto canonico, *rectius* la condivisione da parte del giudice di una non meglio precisata «visione oggettiva della potestà nell'ordinamento canonico secondo cui essa sussiste in capo all'ente per volontà divina e viene suddivisa attraverso le sue linee organizzative»!

Il Tribunale ha ritenuto, anche nel caso *de quo*, configurabile un rapporto di preposizione ex art. 2049 c.c. fra vescovo e parroco, diocesi e parrocchia, in una logica relazione «ancorché non riconducibile al “lavoro subordinato” e non confutato dai margini di autonomia operativa della parrocchia rispetto all'Ufficio Diocesano»!

Sempre in tema di responsabilità per fatto proprio, cioè diretta, assume uno specifico rilievo il concetto di immedesimazione organica.⁴² La condotta dell'organo è da imputare in tutte le sue conseguenze civili anche all'ente.

⁴¹ Trib. Oristano, sent. 15 giugno 2015, dep. 18 giugno 2015, n. 433, RG. 443/2012, Giud. E. Marson, edita in M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi*, cit., pp. 374-395.

⁴² Sui profili canonistici si veda L. SANDRI, *Organo, rappresentanza e «potestas sacra» nella Chiesa*, «Apollinaris» LXIII (1990), pp. 171-188.

La responsabilità così riferita all'ente ecclesiastico ha natura diretta, vale a dire per fatto proprio, secondo i presupposti di cui all'art. 2043 c.c.

La Cassazione ha ritenuto civilmente responsabile il parroco per le lesioni personali cagionate dalla mancata osservanza delle norme antinfortunistiche nei locali parrocchiali.⁴³

Il ricorso al concetto di rapporto organico e di immedesimazione organica consente di ritenere la condotta dell'agente come riferibile all'ente nell'esplorazione delle attività di questo. Il soggetto pur abusando dei propri poteri agisce nell'ambito delle sue attribuzioni, proprio per realizzare i fini dell'ente e quindi in collegamento con essi.⁴⁴ Tale forma di responsabilità è dunque diretta, per fatto proprio.

Più problematico appare invece il ricorso al concetto di immedesimazione organica quando il soggetto agente, autore materiale dell'illecito, ponga in essere la sua condotta al di fuori dei tradizionali compiti ministeriali e addirittura contro le finalità perseguite dall'ente stesso.

La riferibilità delle condotte illecite all'ente ecclesiastico richiede, quale presupposto imprescindibile, un vero e proprio nesso di causalità tra le competenze esercitate in adempimento alle finalità dell'ente e l'atto illecito. Si pensi ad esempio al vescovo che affidi un incarico pastorale ad un soggetto assolutamente inidoneo ad assumerlo per la sua notoria inclinazione a delinquere, sia esso parroco, rettore del seminario o economo diocesano.

La responsabilità personale del vescovo, da accertare ex art. 2043 c.c. e non dunque in maniera oggettiva, comporterebbe una estensione diretta e organica dell'obbligo risarcitorio all'ente diocesi, rientrando pienamente quella condotta nell'ambito della tipica sfera di attribuzioni del vescovo.

La situazione si complica nel caso di atti illeciti compiuti dal chierico o dal religioso, totalmente estranei alla sfera di competenze attribuita dal diritto ecclesiale e posti in essere al di fuori della sfera meramente privata o personale. La già menzionata sentenza del Tribunale di Como del 2015 oltre alla

⁴³ Cass. pen., sez. IV, sent. 16 gennaio 2008, dep. 20 febbraio 2008, n. 7730, con riferimento al parroco imputato di lesioni colpose aggravate, per aver consentito ad un parrocchiano di usare un trabattello non allestito a regola d'arte sul quale saliva per effettuare dei lavori preparatori alla festa parrocchiale e dal quale cadeva a causa del ribaltamento del medesimo. I giudici di legittimità hanno sancito l'applicabilità anche al lavoro di volontariato delle norme antinfortunistiche ed hanno ravvisato nel parroco una posizione di garanzia quanto alla messa a disposizione di un trabattello vetusto ed inadatto (veniva solitamente usato per le pulizie in chiesa), di cui poi ha omesso di controllarne l'uso appropriato.

Sui vari ambiti in cui il volontario svolge la propria attività, che permetterebbero di distinguere il volontario da altre figure che prestano servizi gratuitamente, anche in termini di coperture assicurative e di applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si rinvia a L. SIMONELLI, *Il volontario e gli altri collaboratori gratuiti alla luce del Codice del terzo Settore lavoro*, «RatioNonprofit» 2 (2021), pp. 5-8.

⁴⁴ Cfr. A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, cit., p. 461.

responsabilità della diocesi ex art. 2049 c.c. per il delitto commesso dal parroco ha, tuttavia, riconosciuto anche la responsabilità diretta della parrocchia ex art. 2043 c.c. in virtù del principio di immedesimazione organica e della circostanza che i fatti di grave violenza hanno trovato occasione nell'esercizio delle attività proprie della parrocchia.

4. NUOVI SPUNTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA

Per risolvere il problema degli illeciti compiuti dai ministri di culto totalmente estranei alle attribuzioni proprie del diritto canonico e per finalità egoistiche, utili spunti si rinvencono nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciata nel 2019, in tema di riferibilità agli enti della pubblica amministrazione italiana delle conseguenze civili di un illecito commesso da un dipendente pubblico, profittando delle sue precipue funzioni per finalità esclusivamente personali.⁴⁵

Nella ricostruzione sistematica del regime di responsabilità della pubblica amministrazione – offerta dalla sentenza *de qua* – occorre dunque distinguere tra condotte poste in essere nell'esercizio, pur se eccessivo o illegittimo, delle funzioni conferite agli agenti ed oggettivamente finalizzate al perseguimento di scopi pubblicistici, e condotte poste in essere dagli agenti quali singoli, ma approfittando della titolarità o dell'esercizio di quelle funzioni (o poteri o attribuzioni), sia pur piegandole al perseguimento di fini obiettivamente estranei o contrari a quelli pubblicistici in vista dei quali erano state conferite. Nel primo caso, l'illecito è riferito direttamente all'Ente e questi ne risponderà, altrettanto direttamente, in forza del generale principio dell'art. 2043 c.c.; nel secondo caso, la responsabilità civile dell'Ente deve invece dirsi indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall'art. 2049 c.c.

Tuttavia – come precisato nel principio di diritto fissato dalla Suprema Corte – «lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto

⁴⁵ Cass., S.U. civ., 16 maggio 2019, n. 13246.

deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo». ⁴⁶

Servatis servandis e congrua congruis referendo nell'applicare alla pubblica amministrazione ecclesiastica principi e categorie proprie della pubblica amministrazione statale, gli atti in cui si esplicita la *sexual gratification* ottenuta da chierici e religiosi sui minori sono lontani anni luce dal contenuto delle attribuzioni ministeriali e vanno a soddisfare interessi esclusivamente personali ed egoistici.

Essi rappresentano, peraltro, una forma eccezionale di degenerazione dell'esercizio del ministero pastorale e, in quanto tali, non soddisfano i parametri richiesti dalla giurisprudenza in termini di imprevedibilità e di anomalia delle modalità.

Solamente in presenza di condotte clericali prevedibili, anche in virtù di una insolita deviazione delle normali modalità di esercizio dei compiti ministeriali, l'atto illecito del chierico o del religioso potrebbe essere riferibile all'ente ecclesiastico ex art. 2049 c.c. ⁴⁷

Sul piano della giurisprudenza di legittimità preme segnalare che in una recente pronuncia della III sezione della Cassazione penale, risalente al 2020, il criterio individuato dalle Sezioni Unite nel 2019 è stato utilizzato per escludere la responsabilità civile di una congregazione religiosa femminile per il reato di violenza sessuale commesso da un proprio membro.

Per la Cassazione è evidente che l'ipotesi di responsabilità diretta dell'ente «non sia né pertinente alla fattispecie vertendosi in tema di ente ecclesiastico che, in quanto regolato dal diritto canonico, non rientra, ancorché dotato di personalità giuridica [...] tra gli enti pubblici e non è perciò configurabile al suo interno un rapporto di immedesimazione organica in capo ai soggetti ivi inquadrati».

Non entro nel merito di quest'ultima affermazione della Cassazione circa la natura degli enti ecclesiastici. ⁴⁸

Più interessante è, invece, l'esclusione della responsabilità indiretta ex art. 2049 operata dalla Suprema Corte perché, a prescindere dalla configurazione giuridica dell'ente ecclesiastico in questione, «il reato di violenza sessuale ascritto alla religiosa imputata non corrisponde, neppure quale degenerazione o eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze [...]», precisando che «le funzioni esercitate

⁴⁶ § 60.

⁴⁷ Cfr. A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, cit., pp. 468-469.

⁴⁸ In dottrina si vedano G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2014⁵, pp. 205-209, con riferimento agli enti ecclesiastici come *tertium genus* tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, Giappichelli, 2011²; A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, Giappichelli, 2019³, pp. 109 ss.

dal preposto devono aver determinato, o comunque agevolato o reso possibile [...] la realizzazione del fatto lesivo secondo il principio della causalità adeguata, il quale individua come conseguenza normale imputabile quella secondo l'*id quod plerumque accidit*, ovvero sia in base a regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile *ex ante*, integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento originario, che ne costituisce l'antecedente necessario e sufficiente, ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta». ⁴⁹

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

La condanna in sede civile di numerose diocesi al risarcimento dei danni derivanti da un illecito (civile o penale) commesso dai chierici è divenuta – nella vita quotidiana delle Chiese particolari – «una delle maggiori preoccupazioni che maggiormente si palesano in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici negli ultimi anni, e cioè, fino a che punto sia giusto che il patrimonio diocesano debba rispondere civilmente ed economicamente per le attuazioni (talvolta illegittime, talaltra anche delittuose) di persone più o meno legate alla struttura gerarchica della Chiesa». ⁵⁰

Qualunque sia la via percorsa dalla giurisprudenza, la vicenda delle condanne inferte in sede civile alle diocesi per i delitti commessi dai chierici è a tutt'oggi per la Chiesa, e per gli operatori del diritto, un continuo motivo di riflessione. ⁵¹

Mi riferisco allo sforzo intellettuale volto a recuperare quella che Piero Bellini – in un più ampio discorso – ha definito la «problematicità dei grandi problemi canonistici». ⁵² Tra le *magnae quaestiones* della scienza ca-

⁴⁹ Cass. pen., sez. III, 19 maggio 2020, n. 15269, segnalata da G. COMOTTI, *L'azione di regresso nell'amministrazione ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 374-375.

⁵⁰ J. MIÑAMBRES, *La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia, Marcianum Press, 2007, pp. 71-72.

⁵¹ A tal proposito J.-P. SCHOUPE, *Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica. Profili dottrinali e giuridici*, Roma, EDUSC, 2018, p. 277, puntualmente rileva che: «Nel XXI secolo, il canonista deve fare i conti con aspetti di responsabilità civile che non erano in considerazione, o comunque poco, nel passato. L'eventuale *giustiziabilità* della Chiesa, del Papa, dei vescovi diocesani, dei superiori di istituti di vita consacrata..., per quanto riguarda il governo ecclesiale di fronte ai tribunali civili di diversi livelli, deve far riflettere su ciò che la libertà della Chiesa e il dualismo implicano veramente, e consigliano di lasciare da parte nelle rivendicazioni di libertà e di autonomia, ciò che non sia più giusto né in consonanza con il mondo giuridico attuale».

⁵² P. BELLINI, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p. 39.

Ulteriore e diverso discorso è quello riguardante il ruolo dei canonisti nella difesa della San-

nonistica non esito ad annoverare il problema del parroco quale *pastor proprius*.⁵³

Si è insomma dovuto attendere la condanna in sede civile delle diocesi per rivalutare l'autonomia del parroco mettendo in risalto che egli non è il preposto ed il mero esecutore della volontà del vescovo!

Sia nel caso di condanne simboliche,⁵⁴ sia di quelle eclatanti e dagli effetti disastrosi sulle finanze diocesane,⁵⁵ le azioni civili intraprese dalle vittime di abusi sessuali davanti alle giurisdizioni secolari hanno sollecitato, rivestendo un ruolo determinante, la reazione della Chiesa, travolta e scossa da un fenomeno assurdo ormai a livello planetario.⁵⁶

Ciò conferma ancora una volta la poliedrica vocazione della responsabilità civile, istituto giuridico che – al di là delle classiche funzioni compensative, sanzionatorie o deterrenti –⁵⁷ si trova proiettato negli ultimi decenni verso una funzione più nobile ma al contempo più ardua, cioè scuotere la coscienza dei membri del popolo di Dio, soprattutto del *coetus clericorum*, spronandoli a intraprendere scelte coraggiose che portino veramente verso la guarigione ed il rinnovamento.⁵⁸

ta Sede e degli enti ecclesiastici nelle cause civili, ruolo che negli Stati Uniti d'America è stato alquanto marginale, come giustamente evidenziato da Jeffrey S. Lena, avvocato della Santa Sede, in occasione della *lectio* dedicata a “*La difesa della Santa Sede in recenti cause giudiziarie negli Stati Uniti*” (tenuta presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma il 18 febbraio 2016).

⁵³ Sul punto si rinvia a G. P. MONTINI, *Il parroco «pastor proprius». Il significato di una formula*, in *La parrocchia come Chiesa locale*, a cura di G. Canobbio, F. Dalla Vecchia, G. P. Montini, Brescia, Morcelliana, 1993, pp. 181-198.

⁵⁴ È il caso della condanna, nel settembre del 2001, di un vescovo francese a tre mesi di reclusione ed a un franco simbolico di risarcimento a ciascuna delle vittime di un prete pedofilo della diocesi. Notizie in M. MANCINO, G. ROMEO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Bari-Roma, Laterza, 2013, p. VIII.

⁵⁵ Sulla “*declaration of bankruptcy*” di numerose diocesi americane a seguito dei risarcimenti stratosferici per gli abusi sessuali cfr. L. J. SPITERI, *Comparison and implications for a roman catholic diocese in the United States of America as a civil corporation sole and as a canonical public juridic person*, Città del Vaticano, Pontificia Universitas Lateranensis, 2007, pp. 376-379.

⁵⁶ Come finemente sottolineato da T. D. LYTTON, *Holding bishop accountable. How lawsuits helped the Catholic Church confront clergy sexual abuse*, Cambridge-London, Harvard University Press, 2008, p. 10: «*If it is true that the Church is now at the forefront of effort to reduce child sexual abuse, and if it is true – as I argue throughout this book – that tort litigation was essential to those efforts, then lawsuits against the Catholic Church provide an especially powerful example of how tort litigation can enhance policymaking*».

⁵⁷ Sulle varie funzioni della responsabilità civile si vedano i saggi raccolti in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, Giuffrè, 2011.

⁵⁸ Con specifico riferimento alle ricadute canonistiche M. MIELE, *Ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, «Il diritto ecclesiastico» CXXVIII (2017), p. 510, rileva che «sarebbe da verificare quanto sull'abbassamento della soglia di responsabilità in vigilando dei vescovi, verso

È questo uno dei molteplici aspetti in cui può incarnarsi la reciproca collaborazione⁵⁹ tra Stato e Chiesa cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

La sfida che si pone oggi per la giustizia secolare, chiamata a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento del danno, molte volte a seguito dei delitti commessi da ecclesiastici, sarà quella di tutelare la posizione delle vittime della condotta delittuosa, non disgiuntamente però dal «*bonum Ecclesiae*».

In un'ottica di «*sana coooperatio*» tra Chiesa e Stato, l'arduo compito per il giudice secolare sarà quello di soddisfare l'esigenza di giustizia del singolo danneggiato rispettando *quam minimum* le finalità del patrimonio ecclesiastico, poiché una condanna risarcitoria esemplare spesso può piegare e compromettere le dotazioni patrimoniali di un ente ecclesiastico, andando a modificare *in peius* il sostrato materiale che ne consente la sopravvivenza nell'ordinamento giuridico, comportando spesso una paralisi delle attività istituzionali dell'ente medesimo.⁶⁰

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici, a cura di E. Baura, F. Puig, Milano, Giuffrè, 2020.

BACCARI, R., *La rappresentanza degli enti ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1954.

CARNÌ, M., *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, pref. di C. Cardia, Torino, Giappichelli, 2019.

l'ordinamento canonico, abbia influito la tendenza garantistica ed estensiva delle giurisdizioni statali in tema di risarcimento dei danni posti a carico degli enti da loro rappresentati».

⁵⁹ Emblematiche le forme di collaborazione attuate in Irlanda attraverso il *Residential institutions redress act*, accordo sottoscritto da alcune amministrazioni statali e diversi ordini religiosi circa la corresponsione di un indennizzo per i danni subiti dai minori abusati durante la permanenza in orfanotrofi, scuole ed altre istituzioni appartenenti ad ordini religiosi. Si veda in merito C. VENTRELLA, *Residential institutions redress act. Etica e tutela dei valori fondamentali in materia di risarcimento per abusi sessuali*, in *Religioni, diritto e regole dell'economia*, a cura di G. Dammacco, C. Ventrella, Bari, Cacucci, 2018, pp. 179-186.

Si veda anche il piano nazionale di riparazione per le vittime di abusi sessuali varato in Australia dal governo federale, cui ha aderito – tra le varie istituzioni – anche la Conferenza episcopale australiana. Cfr. «L'Osservatore Romano» 1-2 giugno 2018, p. 3.

Ma si pensi anche al *Fonds de solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs* (SELAM) creato nell'aprile 2021 dalla Conferenza episcopale francese.

⁶⁰ Con riferimento al sequestro preventivo dei beni di una diocesi dell'Italia meridionale (il processo riguardava alcuni reati urbanistici, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed altri reati), nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, la difesa lamentava che «il sequestro ha paralizzato l'intera diocesi [...] e tutte le attività di economato relative all'esigenza vitali della Curia». Vedi Cass. pen., sez. III, 5 maggio 2009, dep. 24 luglio 2009, n. 30930.

- IDEM, *Enti ecclesiastici e costituzione di parte civile*, «Ephemerides iuris canonici» 62 (2022), pp. 127-128.
- COMPORTI, M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049-2053*, Milano, Giuffrè, 2009.
- FERRABOSCHI, M., *In tema di responsabilità di enti ecclesiastici*, «Archivio di diritto ecclesiastico» I (1939), pp. 539-547.
- IDEM, *Gli enti ecclesiastici*, Padova, CEDAM, 1956.
- GALOPPINI, A. M., *La responsabilità per fatto dei dipendenti: formazione ed evoluzione della fattispecie*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, III, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 2147-2171.
- LICASTRO, A., *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 143-162.
- MADERA, A., *Clerical Sexual Abuses and Church's Civil Responsibility: a Comparative Analysis of American and Italian Case Law*, «Journal of Church and State» 62 (2020), pp. 59-85.
- MIÑAMBRES, J., *La responsabilità nella gestione dei beni ecclesiastici dell'ente diocesi*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia, Marcianum Press, 2007, pp. 71-86.
- MORACE PINELLI, A., *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, «Ius Ecclesiae» xxxii (2020), pp. 95-132.
- OTADUY, J., *Responsabilidad civil de las entidades de la organización eclesiástica*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 55 (2021), pp. 1-35.
- PUNZI NICOLÒ, A. M., *Responsabilità dell'Istituto religioso per il fatto illecito del membro della Congregazione*, «Il diritto ecclesiastico» xcv, II (1984), pp. 476-489.